Mediatore europeo



Emily O'Reilly Mediatrice europea

Signor Paolo Prieri

paolo.prieri@mayombe.eu paolo.prieri@presidioeuropa.net

Strasburgo, 24/03/2022

Oggetto: Richiesta di riesame della decisione del Mediatore europeo relativa alla denuncia 465/2021/VB

Egregio Signor Prieri,

Le scrivo in risposta alla Sua e-mail de 7 febbraio 2022, in cui mi ha chiesto di riesaminare la mia decisione in merito alla Sua denuncia sul rifiuto da parte dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) di concedere il pieno accesso del pubblico a un documento relativo al progetto della galleria di base Torino-Lione.

Nella mia decisione sulla Sua denuncia ho concluso che non fossero giustificate ulteriori indagini in questo caso, dato che la CINEA Le aveva fornito informazioni sufficienti sul rifiuto di concedere l'accesso del pubblico ad una parte del documento al fine di tutelare l'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica.¹ Alla luce di tali informazioni aggiuntive ho ritenuto che fosse ragionevole per la CINEA invocare l'eccezione relativa alla sicurezza pubblica.

Nella Sua richiesta di riesame Lei sostiene che io abbia commesso un errore nel ritenere che fosse ragionevole per la CINEA invocare l'eccezione relativa alla sicurezza pubblica. Lei afferma che, per invocare un'eccezione assoluta al diritto di accesso del pubblico ai documenti, sia necessaria l'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico. Lei sostiene che tale pregiudizio concreto non esista in questo caso in quanto la

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001, articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino.



risposta della CINEA fa riferimento ad eventi passati e ad un rischio meramente ipotetico e non comprovato che tali eventi possano ripetersi in futuro.

Ho esaminato attentamente i Suoi argomenti e, nel riesaminare la decisione in questione, mi sono avvalsa del parere di membri del personale non coinvolti in precedenza in questo caso. Sono spiacente di informarLa che, a seguito di tale riesame, per i motivi esposti di seguito, ho deciso di confermare la mia decisione del 27 gennaio 2022.

Ogni decisione relativa a una richiesta di accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 si basa su una valutazione volta a stabilire se sia **ragionevolmente prevedibile** che l'accesso del pubblico possa arrecare pregiudizio a un interesse protetto. Per definizione, poiché i documenti non sono resi pubblici al momento dell'adozione della decisione di diniego, l'istituzione responsabile è chiamata a decidere se sia ragionevolmente prevedibile che l'accesso del pubblico possa, in futuro, arrecare un pregiudizio a un interesse protetto. Per tanto, in ogni decisione adottata a seguito di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti non vi è una certezza che un pregiudizio si verificherà.

Nel caso di specie, era ragionevolmente prevedibile che la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica fosse a rischio, date le violente proteste che hanno accompagnato l'attuazione del progetto in passato e che hanno indotto le autorità italiane ad adottare misure volte a garantire la sicurezza dei cantieri.

Alla luce di quanto precede, confermo la mia precedente valutazione. La prego di notare che la presente decisione è definitiva.

Comprendo che questo potrebbe non essere l'esito da Lei desiderato ma spero che le spiegazioni di cui sopra possano esserLe utili.

Distinti saluti,

Emily O'Reilly Mediatrice europea